



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300  
[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)  
P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA'  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

**ORDINANZA N. 467 / 2017**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, OVVERO DEGLI OBBLIGHI PER LA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA E STATICA DEI PEDONI E DEI VEICOLI.**

## **IL DIRIGENTE**

Visto la necessità di disciplinare la circolazione stradale dinamica e statica in tutto il territorio comunale di Rivoli, nel periodo invernale.

Visto l'articolo 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'articolo. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli articoli 5, 6, 7 del “ Codice della Strada“ D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Visto il D.Lgs. 30/04/92 n.285 e s.m.e i. e norme complementari.

Visto la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1580 del 16/01/2013.

Visto la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1157-39583 del 2/11/2010. e s.m.i

Visto l'articolo 10 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con DCC n 94 del 12/7/2007 e s.m.i

Visto l'Ordinanza n. 31 del 25/01/2016.

**ORDINA**

**di istituire**

**per tutti i veicoli a motore,  
circolanti su tutto il territorio comunale,  
l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali idonei alla circolazione su ghiaccio e neve,  
ovvero di essere muniti a bordo di mezzi antisdrucciolevoli omologati;**

**nonché  
richiamato il precitato art 10 del Regolamento di Polizia Urbana  
è fatto obbligo per tutti i proprietari degli immobili frontisti  
di marciapiedi e passaggi pedonali o aree private ad uso pubblico,  
di garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni**

**mantenendo dette aree libere dalla neve o ghiaccio;  
compresa la messa in sicurezza delle zone  
ove possano verificarsi di cadute dall'alto di neve o ghiaccio.**

**L'efficacia della presente ordinanza è da ritenersi rinnovata automaticamente annualmente dal 15 novembre di ogni anno al 15 marzo dell'anno successivo.**

Di disporre che sono esclusi dall'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli.

Di disporre che le operazioni di sgombero neve dai marciapiedi degli edifici adibiti a pubblica utilità, quali ad esempio : ospedali, scuole, edifici comunali vengono diversamente disciplinati.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Al Servizio Reti e Progettazione della Direzione Servizi alla Città sono demandati l'incarico e la responsabilità di apporre la prescritta segnaletica sulle principali strade di accesso alla città.

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso ed è subordinato agli atti dispositivi eventualmente emessi anche successivamente dagli enti sovracomunali.

#### **AVVERTE**

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 495/1992.

VM/LB/mz

Li, 07/12/2017

**IL DIRIGENTE  
PROI MARCELLO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)